



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

III Settore – Servizi Socio Assistenziali ed Educativi - Formativi

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.F) PER LA GESTIONE DI PRATICHE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

L'anno 2023 \_\_\_\_addì \_\_\_\_del mese di \_\_\_\_ tra il Comune di Civitanova Marche con sede in Piazza XX Settembre, 93 , C.F. e P. IVA 00262470438 in seguito denominato “Comune” – per il quale interviene, nella qualità di Dirigente III Settore

E  
il CAF \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ iscrizione all'albo con il n° \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, in  
seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società con esso convenzionata, nella persona di  
\_\_\_\_\_

### PREMESSO

VISTO l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per il convenzionamento con i CAF del territorio e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e i C.A.F. aderenti alla manifestazione di interesse, approvati con Delibera di G.M. n. \_\_\_\_del \_\_\_\_\_;

PRESO atto che INPS ha affidato in convenzione ai Centri di Assistenza Fiscale la raccolta e l'invio tramite la trasmissione telematica dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della conseguente attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE(Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) così come ridefinito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Comune di Civitanova Marche in base alla vigente normativa, è competente ad erogare prestazioni sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

DATO ATTO che il Comune di Civitanova Marche , al fine di assicurare alla cittadinanza un'adeguata assistenza per la corretta compilazione delle domande di accesso delle istanze relative all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate ritiene opportuno avvalersi in via sperimentale dei C.A.F., quali strutture capillarmente diffuse sul territorio e in possesso dei requisiti di idoneità necessari alla svolgimento del servizio, tenuto conto anche del passaggio normativamente previsto alla trasmissione on line delle istanze che richiede un'assistenza qualificata ai cittadini;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Civitanova Marche e i Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F., per la gestione del servizio di assistenza alla compilazione ed invio delle istanze relative a prestazioni sociali agevolate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è oggetto della presente convenzione la compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico Edilizia Residenziale Agevolata, bando contributi affitti ex L.431/98, bando Voucher family ed altre prestazioni sociali agevolate eventualmente individuate dal Comune e comunicate ai Caf convenzionati.

### Art. 2 - Attivazione del servizio per singole prestazioni sociali agevolate

Il Comune, entro 5 giorni dall'uscita del bando relativo alla singola prestazione sociale che intende affidare ai Caf, al fine di far conoscere con congruo anticipo i requisiti previsti e le modalità di compilazione delle singole prestazioni, comunicherà via pec ai Caf accreditati la documentazione relativa al bando specifico . L'attivazione del servizio è in

ogni caso subordinata alla comunicazione ai Caf accreditati da parte del Comune della singola prestazione sociale per cui viene attivato il servizio così come disciplinato dal successivo art.3.

### **Art. 3 - Contenuto del servizio**

I servizi richiesti al C.A.F. consistono in:

- assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell'interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, alla compilazione e all'invio della domanda di partecipazione al Bando per la prestazione sociale scelta dal Comune con apposita procedura online o cartacea secondo quanto stabilito nello specifico bando;
- acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui al punto a) per l'invio della domanda ;
- controllo dell'identità dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- rilascio al richiedente di copia della domanda debitamente sottoscritta e la ricevuta cartacea di invio telematico della domanda generata automaticamente dal sistema al termine dell'inserimento della stessa. La ricevuta viene inviata all'indirizzo mail utilizzato per l'inserimento della domanda o trasmessa via pec;
- conservazione della documentazione indicata ai punti precedenti, della copia di ricevuta di invio della domanda e della domanda sottoscritta;
- comunicazione esito domanda al richiedente. In caso di necessità di integrazione della domanda richiesta dal Comune. il C.A.F. garantisce l'assistenza per l'inserimento delle integrazioni documentali. Il corrispettivo indicato all'art. 5 è comprensivo sia dell'inserimento della domanda principale che delle eventuali integrazioni documentali a seguito di richiesta di integrazioni della domanda. Il Caf si impegna altresì a garantire l'apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente comunicati e pubblicati sul sito comunale;
- a fornire al Comune all'atto della stipula della presente convenzione il nominativo del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione Comunale;
- a comunicare tempestivamente agli Uffici comunali di riferimento ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- ad avvalersi per l'espletamento delle attività citate, di proprio personale adeguatamente formato e idoneo allo svolgimento del servizio; a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e a garantire la perfetta tenuta e custodia della documentazione;
- ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati, secondo l'atto di nomina predisposto dal Comune all'atto del convenzionamento, provvedendo alla nomina degli incaricati all'adozione delle misure di sicurezza previste ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i.;
- a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- a non richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.
- a presentare al Comune, l'elenco dei richiedenti della prestazione sociale agevolata in ordine di protocolli di ricezione entro 10 giorni dalla scadenza del bando.

### **Art. 4 - Procedure di supporto a carico del Comune**

Il Comune di Civitanova Marche, per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, fornisce ai C.A.F.:

- a) l'accesso al servizio web di acquisizione online delle domande per gli operatori C.A.F. se richiesto;
- b) le specifiche tecniche, le informazioni e le modalità operative;
- c) la modulistica secondo quanto previsto dall'art 2 della presente convenzione ;
- d) la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito comunale dell'esito delle richieste;
- e) l'informazione alla cittadinanza relativamente agli sportelli dei C.A.F. disponibili ad effettuare il servizio;
- f) la comunicazione preventiva ai C.A.F. convenzionati circa i tempi di apertura dei Bandi Pubblici connessi con la presentazione delle istanze secondo quanto previsto dall'art 2 della presente convenzione;

- g) l'indicazione di un indirizzo mail e un numero di telefono dedicato al supporto per i C.A.F. nei periodi apertura del bando pubblico connesso con la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le prestazioni sociali comprese nella competenza della presente Convenzione.

#### **Art. 5 - Soggetti autorizzati all'accesso**

Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il Comune ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, se richiesto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

#### **Art. 6 - Corrispettivi**

Il compenso che verrà riconosciuto al contraente sarà pari a € 8,00 IVA esclusa (22%) per ogni domanda di partecipazione al bando relativo alla specifica prestazione sociale ammissibile. Il compenso rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa emissione di regolare fattura elettronica, sulla base del numero di domande trasmesse e regolarmente acquisite dai soggetti erogatori delle prestazioni sociali agevolate che il Comune procederà a pagare nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del DURC.

Si precisa che la fatturazione dovrà essere elaborata con riguardo alle singole tipologie di prestazioni agevolate per le quali è stato attivato il servizio.

Non sarà corrisposto compenso ai CAF nei casi in cui gli uffici rilevino errori nella compilazione della domanda che non possono essere oggetto di regolarizzazione, qualora siano state inserite domande relative a nuclei palesemente privi dei requisiti minimi per l'accesso ai benefici come, ad esempio, domande che presentano un valore ISEE di importo superiore al tetto stabilito per poter usufruire delle agevolazioni.

I CAF dichiarano di manlevare il Comune di Civitanova Marche rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

#### **Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari conto dedicato**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la società incaricata, si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

#### **Art. 8 - Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione con il CAF aderente. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

#### **Art. 9 - Controlli e risoluzione del contratto**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora le modalità operative dei C.A.F. si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

Il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai C.A.F. delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i C.A.F. a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti, fatta salva l'eventuale applicazione di penali di importo variabile da € 500 a € 1.500

### **Art.10 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali**

Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitanova Marche che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, designa il C.A.F. quale "Responsabile del trattamento" come da Atto di nomina.

Sono ammessi al trattamento oggetto della presente Convenzione esclusivamente i C.A.F. che abbiano ricevuto da parte del Comune di Civitanova Marche l'Atto di nomina suddetto e lo abbiano debitamente restituito, una volta sottoscritto per l'accettazione.

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina ricevuto nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi.

Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina il C.A.F., designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dal Comune - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati. Nell'espletamento del presente servizio, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Responsabile del Trattamento deve rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nella normativa nazionale. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse alla presente convenzioni.

### **Art. 11 - Clausole particolari**

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il C.A.F., pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri C.A.F. presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

### **Art. 12 – Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Macerata

### **Art. 13 - Norme transitorie e rinvii**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 14 - Spese**

Le spese del presente atto sono a carico del Contraente che dichiara espressamente di assumerle.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del combinato disposto art. 5, comma 2, e art. 1 lett.b) della parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. In caso di registrazione, le spese relative faranno carico alla parte richiedente la registrazione medesima.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune

Per il C.A.F.

